

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI SENATORI. — La recente abolizione degli uffici delle imposte di consumo a seguito dell'applicazione dell'IVA nonché l'entrata in vigore, dal 1° aprile 1973, del regolamento CEE 1769/72, in materia di documenti di accompagnamento e di registri dei prodotti vinosi, comportano la necessità di rivedere alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, al fine di coordinarle con la nuova disciplina attualmente operante.

Gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, che necessitano di modifiche od integrazioni, sono quelli concernenti la presentazione delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinosi (art. 21), le indicazioni che debbono essere riportate su i recipienti contenenti vino (art. 25) e i documenti di accompagnamento degli stessi prodotti (art. 35).

L'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che una copia delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinosi sia presentata all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio. Soppressi i predetti uffici, occorre provvedere alla loro sostituzione con altri enti, anch'essi capillarmente decentrati, in modo che anche i più piccoli produttori che risiedono lontano dai

grandi centri urbani siano posti in grado di assolvere senza eccessivo aggravio agli adempimenti loro richiesti. È sembrato opportuno, a tal fine, far ricorso ai comuni.

Inoltre, poichè il decreto ministeriale 3 marzo 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 17 marzo 1973) ha disposto, conformemente alla facoltà accordata al riguardo dal regolamento CEE 1769/72 (articolo 18, paragrafo 1) agli Stati membri, che i registri dei produttori di vini, i quali non effettuino alcuna manipolazione od imbottigliamento, possano essere costituiti dal retro delle denunce annuali di produzione e di giacenza, occorre prevedere, onde porre gli aventi diritto nella condizione di avvalersi di tale agevolazione, che le predette denunce siano presentate in quadruplica copia, anzichè in triplice, come avviene attualmente, in modo che una delle stesse rimanga in possesso dell'interessato per gli adempimenti di cui sopra.

Con il citato decreto ministeriale, inoltre, in conformità della ricordata facoltà concessa al riguardo dal regolamento CEE 1769/72 (art. 13) agli Stati membri, è stata prevista l'esenzione dall'obbligo del documento di accompagnamento per i vini commercializzati in recipienti di capacità non superiore a cinque litri.

Infatti per i vini così confezionati il documento di accompagnamento, mentre ha comportato gravosi oneri per gli interessati, si è rivelato di nessuna pratica utilità agli effetti dei controlli, attesa la materiale impossibilità degli organi di vigilanza di effettuare una verifica sistematica di tutta la miriade di documenti di accompagnamento relativi ai predetti vini.

Al fine però di evitare abusi da parte di operatori poco scrupolosi, è necessario porre in essere altri efficaci sistemi di controllo, in sostituzione del documento di accompagnamento.

Tale esigenza può essere realizzata prevedendo, all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, l'obbligo di indicare sui recipienti contenenti vino, confezionati come sopra, anche il numero di codice del responsabile del condizionamento (imbottigliatore) nonché di apporre sui recipienti stessi un contrassegno di controllo.

Con l'apposizione di detto contrassegno si garantisce la rispondenza del vino regolarmente denunciato o commercializzato con quello effettivamente imbottigliato.

Mentre i vini confezionati in recipienti di capacità fino a cinque litri possono essere commercializzati, come si è detto, senza documento di accompagnamento, lo stesso invece dovrebbe essere emesso allorchè trattasi di vini *vermouth* od altri vini aromatizzati, prodotti questi non contemplati dal citato regolamento CEE 1769/72, per cui nei confronti degli stessi continuerebbero ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, le norme dell'articolo 35 dello stesso decreto presidenziale, che pone l'obbligo della bolletta di accompagnamento anche per i trasferimenti di prodotti confezionati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri.

Il documento di accompagnamento per tali prodotti era stato previsto per soddisfare esigenze di ordine fiscale, ora venute meno a seguito dell'abolizione dell'IGE, per cui sembra superfluo mantenere l'attuale disciplina, tanto più che il prodotto in questione, confezionato in bottiglie di capacità inferiore ai cinque litri, è sottoposto al re-

gime di contrassegno di Stato di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108.

È da tener presente poi che, per la circolazione del prodotto sfuso nei casi consentiti, continua ad essere emessa ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 3 del 1956, la bolletta di legittimazione, sotto il controllo dell'autorità finanziaria.

Per tali motivi si ritiene opportuno prevedere l'esenzione dal documento di accompagnamento per detti vini.

Inoltre, poichè i marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara non ricadono sotto la disciplina dei vini *vermouth* e degli altri vini aromatizzati nè sono contemplati dal regolamento CEE 1769/72, nei confronti degli stessi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 35 del citato decreto presidenziale n. 162 del 1965, deve essere emessa la bolletta di accompagnamento per qualsiasi quantitativo di prodotto.

Onde realizzare un'uniformità di disciplina nel particolare settore, si ritiene necessario assimilare i marsala speciali di cui sopra — ai soli effetti della circolazione — ai vini liquorosi, prodotti questi contemplati dal regolamento CEE 1769/72, in modo che i vini marsala in questione, confezionati in recipienti di capacità fino a cinque litri, possano circolare senza il documento di accompagnamento, mentre per i quantitativi superiori è obbligatorio emettere il documento di accompagnamento comunitario.

A soddisfare le esigenze sopra illustrate, si provvede con l'unito disegno di legge, il quale prevede:

all'articolo 1 la modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, stabilendo, per quanto concerne l'obbligo della presentazione annuale delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli, che le stesse siano presentate in quadruplica copia al comune, in sostituzione dell'ufficio delle imposte di consumo;

all'articolo 2 l'integrazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, ponendo l'obbligo di riportare sulle chiusure o sulle etichette dei vini confezionati in recipienti di capacità

non superiore a cinque litri, il numero di codice del responsabile dell'imbottigliamento, nonchè di munire gli stessi recipienti di un contrassegno; ciò al fine di facilitare gli organi di vigilanza nei controlli del prodotto imbottigliato con quello legalmente denunciato e commercializzato.

All'attuazione degli adempimenti di carattere tecnico circa la stampa, la distribuzione, l'uso e il controllo di detto contrassegno si provvederà secondo le disposizioni che

saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica;

all'articolo 3 l'esenzione dal documento di accompagnamento per i vini *vermouth* e gli altri vini aromatizzati confezionati in recipienti di capacità non superiore a cinque litri, nonchè l'assimilazione dei marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara — ai soli effetti della circolazione — ai vini liquorosi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dalla legge 10 luglio 1971, n. 543, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, salvo i rivenditori al minuto, detiene per l'esercizio della propria professione uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione dell'annata, farne denuncia in quadruplica copia, di cui una rimane all'interessato, una da inoltrare al comune, una all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'Ispettorato agrario provinciale, competenti per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le copie della denuncia, espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, anzichè essere inviate a ciascuno degli uffici di cui al precedente comma, possono essere presentate soltanto al comune, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ente trasmetterà all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Ispettorato agrario provinciale, secondo la rispettiva de-

stinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 6 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, sono aggiunti:

al punto 2), la seguente lettera:

« e) il numero di registro di imbottigliamento sulle chiusure o sulle etichette dei vini confezionati in recipienti di capacità non superiore a cinque litri »;

dopo il punto 2), il seguente:

« 3) apporre un contrassegno di controllo ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle finanze, saranno stabiliti i modelli, le caratteristiche, il prezzo nonché le modalità per la stampa, la distribuzione, l'uso e il controllo dei contrassegni stessi.

Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti o le organizzazioni cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi.

Art. 3.

All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vini *vermouth* e agli altri vini aromatizzati sottoposti al regime del contrassegno di Stato di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108. I marsala speciali ad aromatizzazione non amara, ai soli effetti della circolazione, sono assimilati ai vini liquorosi ».